

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DELL'OSSO, BISSI e BONO PARRINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 NOVEMBRE 1987

Modifica alla legge 7 maggio 1965, n. 459, recante disposizioni sul collocamento a riposo degli ufficiali sanitari, medici condotti e veterinari condotti

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge intende apportare alcune modifiche alla legge 7 maggio 1965, n. 459, in quanto, così come è, la riteniamo discriminante non per ciò che essa esprime, nè per i fini che si prefigge, ma per la norma operativa che essa contiene.

L'articolo unico della legge n. 459 così recita: «Gli ufficiali sanitari ed i sanitari condotti, comunque in servizio all'entrata in vigore della presente legge, entrati in carriera fino al 31 dicembre 1952, qualora al compimento del 65° anno di età non abbiano raggiunto i 40 anni di servizio utili agli effetti della pensione, sono trattenuti in servizio per il tempo necessario al raggiungimento dei 40 anni di servizio utili a pensione e comunque non oltre il 70° anno di età».

È fuori di dubbio che la legge basa la sua *ratio* sugli stessi presupposti di un'altra legge emanata l'anno precedente, la n. 336 del 10 maggio 1964.

Tra una legge e l'altra risalta subito la differenza della normativa di applicazione e quindi di trattamento dei soggetti e la discriminazione venutasi a creare in seno a due categorie di medici dipendenti.

La legge n. 336, portando il tetto di operatività alla data del 10 maggio 1964, ha dato la possibilità di raggiungere in servizio attivo il settantesimo anno di età ad un determinato numero di soggetti ai quali ha riconosciuto tale diritto.

La legge n. 459, portando invece il tetto di operatività al 31 dicembre 1952, ha ristretto enormemente tale possibilità per altre catego-

rie di sanitari, ai quali pur ha riconosciuto il diritto alla deroga.

Difatti entrambe le leggi rappresentano una deroga alla norma che prevede il collocamento a riposo per i dipendenti dello Stato o di enti pubblici al sessantacinquesimo anno di età.

Quali sono stati i motivi che hanno portato il legislatore a riconoscere tali diritti? Perchè nel periodo dal 1938 al 1950 non ci furono concorsi prima a causa della guerra e poi per le difficoltà di ogni genere del periodo post-bellico.

Questi motivi, evidenziati dalla Commissione sanità della Camera nella seduta del 27 febbraio 1964, furono fatti propri dalla Corte costituzionale allorquando si espresse con sentenza n. 134 del 1986, dichiarando infondate talune questioni di legittimità costituzionale che erano state sollevate sull'articolo 6 della legge n. 336, e confermò la *ratio* della norma: nel periodo dal 1938 al 1950 non si erano effettuati concorsi.

Il citato articolo 6 dà la possibilità ai direttori sanitari, ai direttori di farmacia, ai primari ospedalieri di essere trattenuti in servizio fino al settantesimo anno di età, qualora all'entrata in vigore della legge fossero in servizio con quelle funzioni.

Orbene, la deroga apportata dalla legge n. 459 si è basata sugli stessi presupposti della legge n. 336, cioè l'impossibilità di effettuare i concorsi nel periodo 1938-1950. La legge n. 459, indicando la data del 31 dicembre 1952 come tetto di operatività, ha praticamente concesso un periodo di soli due anni aggiunto al periodo maggiore riconosciuto non influente per l'attività concorsuale.

Non ha tenuto conto invece della effettiva realtà delle cose e non ha considerato che i concorsi in tutta Italia, specie nelle regioni maggiormente disastrose dalla guerra, si sono cominciati ad effettuare a pieno ritmo dalla metà degli anni cinquanta in poi e quanto meno dopo il 1952.

Ad esempio, l'ufficio del medico provinciale di Foggia, città martoriata da pesanti e continuati bombardamenti, ha bandito i primi concorsi dopo il 1952.

Per un senso di equità la legge n. 459 doveva essere adeguata, fin dalla sua entrata in vigore, alla legge n. 336, perchè non è stata certamente colpa dei medici se tantissimi di essi sono entrati in carriera dopo il 1952: hanno solo avuto la sfortuna e la disgrazia di vivere in provincie dove i guasti della guerra sono stati più profondi ed il ritorno alla vita normale, compreso quello delle pubbliche Amministrazioni, è stato più lento.

La legge n. 459 attende da ventidue anni di essere rivista e trasformata in una legge più giusta e non discriminante perchè si reputa legittima la necessità di rendere omogenee e razionali quelle deroghe, le cui difformità non trovano spiegazioni.

Abbiamo pertanto ritenuto utile aggiungere al contenuto della legge n. 459, che non è stato assolutamente intaccato nella sua primitiva stesura, la dizione «purchè a tempo pieno alla data del 31 dicembre 1986»; ciò in quanto i medici condotti, essendo quasi tutti convenzionati con il servizio sanitario nazionale, hanno la possibilità di svolgere la loro attività oltre il sessantacinquesimo anno di età, avendo un rapporto a tempo definito.

La stessa cosa vale per gli ufficiali sanitari di comuni al di sotto di ventimila abitanti, a molti dei quali è consentita la libera professione, ed anch'essi con rapporto di tempo definito.

Viene data in tal modo la medesima possibilità a quegli ufficiali sanitari o medici condotti, a tempo pieno, che dedicano tutta la loro attività alla struttura nella quale operano.

Si dà a questi medici, che non hanno «il piede in due staffe», il giusto riconoscimento e apprezzamento della loro opera, con la possibilità di mettere al servizio della società ancora per alcuni anni la loro esperienza e professionalità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo unico della legge 7 maggio 1965, n. 459, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. Gli ufficiali sanitari ed i sanitari condotti, con attività di tempo pieno alla data del 31 dicembre 1986 ed entrati in carriera al 31 dicembre 1964, qualora al compimento del sessantacinquesimo anno di età non abbiano raggiunto i quaranta anni di servizio utili agli effetti della pensione, sono trattenuti in servizio a domanda, per il tempo necessario al raggiungimento dei quaranta anni di servizio utili a pensione e comunque non oltre il settantesimo anno di età».

2. Le norme di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano in corso una controversia civile o amministrativa avente per oggetto il diritto a prestare servizio fino al settantesimo anno di età.